



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023

Modifica all'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante “Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodecties del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata”.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto l'articolo 38 (*Rimodulazione delle funzioni commissariali*) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato “decreto legge”;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (*Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Visto l'articolo 11 (*Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici*), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*);

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto legge n. 76 del 2020:

- l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che “Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario

straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- *l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che “Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto”;*

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante “*Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”;

Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante “*Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17*”;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge, sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lett. c-bis), nn. 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Considerato che, in particolare, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha stabilito che i suddetti interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;

Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante “*Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodecties del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata*”;

Vista l'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, recante “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”;

Vista la nota CGRTS-0023102 del 15 luglio 2021 ad oggetto “*Censimento e stima complessiva del danno degli edifici di culto danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni all'interno o all'esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Comunicazione modalità operative di trasmissione*”;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 535 del 17 novembre 2021, recante “*Censimento e stima danni edifici di culto. Proroga dei termini di presentazione delle schede degli interventi e definizione criteri per la futura programmazione*”;

Dato atto che:

- il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia;
- il 2025 sarà l'anno del venticinquesimo Giubileo universale della Chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all'insegna dei valori francescani;

- in vista di tali ricorrenze, si intende garantire un adeguato risalto, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e del turismo religioso, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, alla celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi;
- in una prospettiva di divulgazione del pensiero, della cultura e dell'eredità di San Francesco d'Assisi, si reputa essenziale la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto del territorio umbro sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, nonché gli interventi su luoghi e territori comunque connessi alla cultura francescana;
- molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire con urgenza per il loro recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla loro ricostruzione e ripristino;
- in data 15 aprile 2022 è stato siglato, con durata fino al 2026, un Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori dell'Umbria, in rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali;
- con l'articolo 1 della richiamata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 è stato approvato il Protocollo d'Intesa di cui sopra nonché l'elenco e la quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati a San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, quale stralcio del redigendo Programma degli interventi sulle Chiese, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. e comma 2, lett. b) del decreto legge n. 189/2016, e con il successivo articolo 9 sono state stanziare le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al protocollo, stimati in complessivi € 11.831.410,00, ai quali si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che le Parti hanno condiviso la necessità di una integrazione al detto Protocollo, includendo quale soggetto firmatario la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino;

Considerato pertanto che si rende necessaria la modifica dell'art. 3, comma 2, del suddetto Protocollo di Intesa, sub Allegato A all'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, inserendo tra i componenti del Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti referenti delle Parti firmatarie, anche un rappresentante della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino;

Considerato inoltre che la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino ha inserito nel citato censimento degli edifici di culto, promosso dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, tre interventi danneggiati potenzialmente finanziabili tra cui la “Basilica di Santa Maria di Plestia”, ubicata nel Comune di Serravalle di Chienti (MC), per un importo pari a euro 2.750.000,00, e che per tale intervento è disponibile a svolgere la funzione di soggetto attuatore;

Vista la nota trasmessa alla struttura commissariale n. CGRTS-0035971 del 31 dicembre 2022 con cui la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino ha rappresentato alla Struttura commissariale che l'edificio di culto in oggetto riveste grande interesse sociale, culturale, religioso e archeologico tale da richiedere un impegno congiunto e concreto tra diversi enti per la sua tutela e la sua piena valorizzazione, anche alla luce dell'importanza che esso riveste per il territorio in cui si trova;

Ritenuto che la “Basilica di Santa Maria di Plestia” costituisca un bene di particolare significato e rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, religioso ed archeologico e che, pertanto, essa debba essere inserita nell'elenco degli interventi di cui all'Allegato 1 al Protocollo di intesa che costituisce Allegato A all'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

Considerato pertanto che si rende altresì necessaria la modifica dell'Allegato 1, recante *Interventi su chiese oggetto del presente protocollo*, al Protocollo di Intesa, sub Allegato A all'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, inserendo l'intervento relativo alla "Basilica di Santa Maria di Plestia";

Acquisita l'intesa in data 27 giugno 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni dell'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022)

1. All'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022 è apportata la seguente modifica:

- nell'articolo 9, comma 1, le parole "*stimati in complessivi € 11.831.410,00*" sono sostituite dalle seguenti: "*stimati in complessivi € 14.581.410,00*";

2. All'Allegato A all'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nell'Elenco dei soggetti sottoscrittori viene aggiunto un ultimo punto recante: "*la Diocesi di Assisi–Nocera Umbra - Gualdo Tadino, con sede in....., C.F....., nella persona del legale rappresentante.....nato ail....., di seguito "Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino"*";

- nelle Premesse, il punto "*la Provincia Serafica e la Custodia Generale custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui – in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti – hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione*" è modificato in "*la Provincia Serafica, la Custodia Generale e la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui – in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti – hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione*";

- nelle Premesse, il punto "*la Provincia Serafica e la Custodia Generale hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero essere a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche*" è modificato in "*la Provincia Serafica, la Custodia Generale e la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero essere a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche*";

- nell'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente "*Sono individuati i seguenti componenti: • il componente per la Struttura del Commissario Straordinario del Governo - dott. Fausto Cardella; • il componente per la Regione Umbria – l'Ing. Stefano Nodessi Proietti • il componente per l'USR Umbria l'arch. Filippo Battoni • il componente per la Provincia Serafica: fra Francesco Piloni, Ministro Provinciale • il componente per la Custodia Generale: fra Marco Giuseppe Moroni,*

Custode generale pro tempore • la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino:.....”:

3. L'elenco degli interventi contenuto nell'allegato B dell'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, è integrato con l'intervento denominato “Basilica di Santa Maria di Plestia. Messa in sicurezza sismica a seguito danni sisma 2016”, per un importo stimato pari a euro 2.750.000.

Articolo 2 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'integrazione degli interventi indicati nell'Allegato B dell'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, come da previsione dell'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 per un importo pari a euro 2.750.000.

Articolo 3 (Efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
On. Sen. Guido Castelli